

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 01/2023
 del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Esame ed approvazione Documento Unico di Programmazione 2023-2025, Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2023-2025, Nota integrativa e suoi allegati.

L'anno duemilaventitré addì sei del mese di marzo alle ore 21:00 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è tenuto presso gli uffici della sede del Comune di Ronzone, il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Sono presenti:

	ASSENTE	
	Giust.	Ing.
FATTOR LUCA - PRESIDENTE		
BATTISTI MARCO – VICE PRESIDENTE		
ZINI LUCA		
BOTT DAMIANO	X	
LARCHER STEFANIA		
PELLEGRINI LUCA		
RECLA DANIEL	X	
ROSSI ROBERTO		
ROSSI TINA		

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo Gius

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
 il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Esame ed approvazione Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2023-2025, Nota integrativa e suoi allegati.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso:

- Che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

- Che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

- Che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

- Che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Posto che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023 sottoscritto in data 28 novembre 2022, in merito al termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, le parti hanno concordato l'applicazione delle proroghe fissate dalla normativa nazionale, anche per i Comuni e le Comunità della Provincia di Trento.

Atteso che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023.

Atteso altresì che la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) ha stabilito che "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per il bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state inserite a bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2023-2025.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1 comma 169, della Legge n. 296/06 – Legge finanziaria 2007 – e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n.36).

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto, fognatura e teleriscaldamento sono state approvate rispettivamente con deliberazioni della Giunta dell'Unione n. 2, n. 3 e n. 4 del 13 febbraio 2023, con le quali sono state approvate le relative tariffe che consentono la copertura dei costi.

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 1 del 13 febbraio 2023, con la quale è stata stabilita la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada riferita all'anno 2023.

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n.243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9, comma 1 bis della Legge n.243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali.

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema.

Atteso che la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.

Rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini delle determinazioni del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 [...] gli Enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio".

Visti i commi da 819 a 827 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che, in osservanza a quanto stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale di cui al paragrafo precedente,

dispongono che dal 2019 i Comuni potranno utilizzare totalmente, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di "Pareggio di bilancio" sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012.

Richiamata la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 14 del 28 novembre 2022, con cui è stato esaminato e discusso lo schema del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 – Indirizzi strategici approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 58 del 23 settembre 2022.

Preso atto che si è reso necessario formulare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, redatta per la parte contabile e predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi.

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come il DUP definitivo e pertanto è predisposta secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011.

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 5 del 13 febbraio 2023 con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) lo schema di bilancio di previsione 2023-2025 la nota integrativa e relativi allegati.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato comunicato ai consiglieri dell'Unione con nota prot. n. 327 del 15.03.2023, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Nota Integrativa e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Vista la deliberazione del Consiglio n. 8 del 27.07.2022 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2021.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto: "Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm."

Considerato che a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 302 del 31 dicembre della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (il comma 831 della citata norma, ha apportato una modifica all'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000, rendendo facoltativa la redazione del bilancio consolidato per tali comuni e richiamata a tal proposito la delibera del Consiglio n. 1 del 14 marzo 2019 con la quale l'Unione esercitava la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili derivanti dal presente provvedimento.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 14/04/2021, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 7 e successivi con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati pervenuto a prot. n. 356 del 21.02.2023.

Constatato che successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta provvederà con il piano esecutivo di gestione, ovvero con atto programmatico di indirizzo, come previsto ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 4/L e degli articoli 11 e 12 del Regolamento di contabilità ad assegnare le risorse ai singoli responsabili dei servizi e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo agli stessi funzionari.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva data la necessità di rendere immediatamente disponibili le risorse previste nel bilancio.

Visto lo Statuto dell'Unione.

Il Presidente, assistito dagli scrutatori (consiglieri comunali Rossi Roberto e Rossi Tina), constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 7 (sette)

voti favorevoli n. 7 (sette)

voti contrari n. /

astenuti n. /

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio dell'Unione

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025, dando atto che lo stesso si configura ora come DUP definitivo.

2) DI APPROVARE, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva.

3) DI APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2025.

4) DI DARE ATTO che successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta definirà gli atti di indirizzo di natura gestionale devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi.

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.

6) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione.

7) DI DICHIARARE, per quanto esposto in premessa, con voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 onde poter procedere con i successivi adempimenti.

8) DI DARE ATTO che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

- opposizione alla Giunta Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni.